

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<i>I depositi presso BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A. sono protetti da</i>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) <i>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</i>
<i>Limite della protezione</i>	€ 100.000 per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali. ¹
<i>Se possiede più depositi presso la stessa banca</i>	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di € 100.000. <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a € 100.000 per depositante.</i>
<i>Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altra persone</i>	Il limite di € 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente.
<i>Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca</i>	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. ²
<i>Valuta del rimborso</i>	EURO o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
<i>Contatti del sistema di garanzia dei depositanti</i>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA www.fitd.it - e-mail: infofitd@fitd.it
<i>Per maggiori informazioni</i>	www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art.96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).